



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FAUCEGLIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIERFRANCESCO BARTOLOMUCCI

Seduta del 30/07/2018

FATTO

In relazione all'anticipata estinzione di un finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento al datore di lavoro, il ricorrente – insoddisfatto degli esiti dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase del reclamo – adiva questo Arbitro per il tramite di un rappresentante di fiducia per chiedere la restituzione della quota non maturata degli oneri commissionali e del premio assicurativo connessi al finanziamento, per il complessivo importo di euro 2.371,77 oltre interessi e spese legali.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario convenuto rilevava che il rapporto di lavoro fosse cessato per quiescenza e, poiché l'ente pensionistico non aveva provveduto ad operare le trattenute per mancanza di capienza, il finanziamento era stato estinto grazie all'intervento della compagnia assicurativa.

Ad ogni modo, sottolineava di aver comunque rimborsato la quota non maturata delle commissioni di intermediazione per euro 292,00.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio deve rilevare che la questione sottoposta al suo esame, concernente il riconoscimento del diritto alla restituzione degli oneri non maturati in seguito all'anticipata estinzione di un finanziamento per il tramite della impresa di assicurazioni, sia stata



affrontata dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro, il quale ha chiarito che “nel caso di assicurazione vita/danni, con oneri assicurativi sopportati dal cliente finanziato, l'estinzione diretta da parte della compagnia di assicurazione non preclude al cliente (e dunque consente comunque e in ogni caso) l'azione di ripetizione relativa agli oneri non maturati per effetto dell'anticipata estinzione” (cfr. dec. n. 13305/2017).

Nella fattispecie in esame i costi di entrambe le coperture assicurative (rischio vita e rischio impiego) risultano posti a carico del mutuatario e a favore dell'intermediario, che risulta beneficiario di entrambe. Pertanto, alla luce della richiamata pronuncia del Collegio di coordinamento, nel caso *de quo* deve ritenersi sussistente il diritto del ricorrente al rimborso delle commissioni non maturate, risultando indifferente la circostanza che il sinistro sulla base del quale sia intervenuta l'estinzione sia la perdita d'impiego piuttosto che il decesso.

In conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente a quanto affermato peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, si è stabilito che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento di cui all'art. 125-sexies t.u.b. determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (cc.dd. *up front*).

Dall'esame della documentazione contrattuale versata in atti emerge che gli oneri commissionali siano stati corrisposti a fronte del compimento di attività preliminari alla concessione del prestito (quali: oneri di acquisizione della provvista e la relativa copertura del differenziale per la conversione o convertibilità da variabile in fisso del tasso di interesse, quelli derivanti dalla differenza di valuta tra l'erogazione del finanziamento e la decorrenza dell'ammortamento, per l'eventuale ritardo nell'adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preammortamento, nonché i costi per l'esame della documentazione per la deliberazione e l'elaborazione dei dati in funzione della normativa antiriciclaggio e antiusura); quelle preliminari, conclusive e successive, indispensabili per il perfezionamento e l'esecuzione del contratto (quali: la raccolta e l'esame della documentazione, la verifica del rispetto dei criteri assuntivi e la determinazione della quota delegabile, la notifica, le comunicazioni, le visure camerali, gli adempimenti amministrativi connessi all'acquisizione delle garanzie assicurative, le attività necessarie per la deliberazione e per l'estinzione di eventuali precedenti prestiti contratti dal Cliente o di altri vincoli e trattenuti gravanti sulla sua retribuzione, per l'acquisizione della garanzia assicurativa, per l'elaborazione dei dati in funzione della normativa antiriciclaggio e antiusura, per l'amministrazione del finanziamento nel corso dell'intera sua durata, per la gestione e l'incasso delle rate dell'ammortamento e per le garanzie prestate all'Istituto cessionario sulla puntuale riscossione delle quote (c.d. “non riscosso per riscosso”), nonché quelle poste in essere da Intermediari finanziari convenzionati o Agenti in attività finanziaria o Mediatori creditizi per conto del Delegante e connessa al perfezionamento del contratto (cfr. art. 5 del contratto).

La natura eterogenea delle attività contemplate in tale clausola determina una complessiva opacità della sua formulazione; va quindi riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata degli oneri economici connessi al contratto, ad esclusione delle commissioni di istruttoria (la cui qualificazione pare sufficiente a dar conto della riferibilità del relativo costo al momento prodromico alla concessione del prestito); così per il complessivo importo di euro 2.129,73 (di cui euro 2.038,48 – al netto del



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rimborso già ottenuto – per le commissioni di intermediazione ed euro 91,25 per quelle bancarie), calcolato in applicazione del criterio proporzionale alla vita residua del finanziamento anticipatamente estinto e al netto del rimborso riconosciuto nel conteggio estintivo sulla base di criteri di calcolo incoerenti con l'operazione economia posta in essere dalle parti (*cf.* dec. n. 6167/2014).

Evidentemente, l'attivazione della garanzia assicurativa in conseguenza della perdita dell'impiego, con il conseguente intervento della compagnia con la quale era stata stipulata la relativa polizza, esclude il diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione della quota non maturata del premio.

Quanto alla domanda di rifusione delle spese legali, questo Arbitro si è più volte espresso evidenziando che le Disposizioni che regolano il presente procedimento non contemplino alcuna espressa previsione al riguardo, e ciò in coerenza alla natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; tuttavia, là dove fosse dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell'intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell'ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo, quest'ultimo possa e debba prendersi in considerazione, alla stregua di una voce risarcitoria che costituisca una componente del più ampio pregiudizio patito dal ricorrente. In tale valutazione, il Collegio giudicante deve naturalmente attenersi a criteri di estrema prudenza, che includono l'accertamento dell'effettivo sostenimento dell'onere defensionale, della sua funzionalità alla gestione del procedimento, della ragionevolezza e coerenza dell'importo richiesto rispetto al valore e alla complessità della controversia, della novità delle tematiche da questa evidenziate e, non ultimo, il contegno tenuto dall'intermediario nella gestione dell'intero snodo procedimentale (*cf.* da ultimo, Collegio di coordinamento, dec. n. 6174/2016).

Nel caso in esame la sostanziale serialità delle tematiche affrontate rendono disputabile la opportunità, se non addirittura la necessità di una assistenza tecnica legale, con conseguente mancato riconoscimento delle relative competenze.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.129,73.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO